



COMPARTECIPE UNIONE
COMUNI ALTO BIFERNO

COMUNE DI ORATINO

C.A.P. 86010 - Piazza R. Rogati, 3 tel 0874 38132 +39 329 8366237 fax 0874 38187 - E-mail comune@oratino.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato dal Consiglio Comunale in data 4 aprile 2011 con deliberazione n. 5

(pubblicato il 30/5/2011)

INDICE

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Interpretazione del Regolamento

I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art.3 Entrata in carica, surroga, maggioranza e minoranza
- Art.4 Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art.5 Dimissioni e surroga
- Art.6 Decadenza e rimozione - assenteismo - surroga
- Art.7 Sospensione dalle funzioni - sostituzione - surroga
- Art.8 Astensione obbligatoria
- Art.9 Responsabilità personale - Esonero
- Art.10 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
- Art.11 Nomine e designazioni di Consiglieri
- Art.12 Funzioni rappresentative
- Art.13 Il Presidente del Consiglio comunale – funzioni

ADUNANZE

- Art.14 Convocazione del Consiglio e sede delle adunanze
- Art.15 Avvisi di convocazione
- Art.16 Deposito degli atti
- Art.17 Regole generali
- Art.18 Adunanze di prima convocazione
- Art.19 Seconda convocazione
- Art.20 Adunanze a porte chiuse e aperte agli esterni
- Art.21 Ordine della discussione
- Art.22 Trattazione degli argomenti e scioglimento seduta
- Art.23 Votazioni
- Art.24 Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art.25 Interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art.26 Verbale e presa d'atto
- Art.27 Revoca e modifica di atti deliberativi
- Art.28 Partecipazione del Segretario, funzionari e consulenti
- Art.29 Comportamento del pubblico

GRUPPI CONSILIARI

- Art.30 Costituzione e composizione

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art.31 Costituzione, composizione, presidenza e convocazione
- Art.32 Funzionamento e funzioni
- Art.33 Sedute
- Art.34 Commissioni di studio e consulte

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.35 Abrogazioni
- Art.36 Entrata in vigore



ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., dallo Statuto e dal presente Regolamento in attuazione del disposto degli artt. 7 e 38 c. 2 T.U.E.L. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Sindaco e del Segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica da sottoporre, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta alla Presidenza. Egli può sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni. Quando la soluzione non risulti immediatamente attuabile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3

Entrata in carica, surroga, maggioranza e minoranza

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento amministrativo, ovvero, in caso di **surrogazione**, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

I Consiglieri durano in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

I Consiglieri di **maggioranza** sono quelli eletti nella lista che ha fruito del premio di maggioranza; tutti gli altri sono rappresentativi della **minoranza**.

Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge procedendo alla loro immediata surrogazione.

È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla **surroga**, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 4

Diritto di esercizio del mandato elettivo

I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 5

Dimissioni e surroga

Le **dimissioni** dalla carica di Consigliere comunale sono presentate personalmente dal Consigliere con dichiarazione sottoscritta e presentata al protocollo del Comune. Non è prevista alcuna motivazione.

Le dimissioni sin dalla loro presentazione al protocollo sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

La **surroga** deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

I Consiglieri subentrano appena adottata la delibera di surroga e convalida di cui all'art. 41 c. 1 T.U.E.L.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art. 6

Decadenza e rimozione - assenteismo - surroga

Ove un Consigliere, nel corso del mandato o dopo l'elezione, sia incorso in una causa di **ineleggibilità o incompatibilità** preesistente all'elezione non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Presidente convoca il Consiglio per la relativa contestazione, attivando la procedura di decadenza.

Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato; in caso contrario lo dichiara decaduto.

I componenti dell'Organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 T.U.E.L.

I Consiglieri comunali **decadono** dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui all'art. 58 e segg. T.U.E.L.



Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, attiva la procedura per la convocazione del Consiglio per l'adozione delle relative deliberazioni.

I Consiglieri **assenteisti** decadono ove si verifichino le circostanze previste dall'art. 14 dello Statuto.

La **surrogazione** dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i., previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 7

Sospensione dalle funzioni - sostituzione - surroga

I componenti dell'Organo consiliare possono essere **sospesi** dalle funzioni con decreto del Prefetto in base agli artt. 58 e segg. e 142 c. 1 e 2 T.U.E.L.

Il Presidente o, in sua vece il Sindaco, ricevuto il provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale per la pesa d'atto.

Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 T.U.E.L. il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea **sostituzione**, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla **surroga** a norma degli articoli precedenti.

Art. 8

Astensione obbligatoria

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono assentarsi dalla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di **astensione** non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto con il Comune.

Gli Assessori oppure i componenti dell'Organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale della loro assenza.

Art. 9

Responsabilità personale - Esonero

Il Consigliere è responsabile dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.

E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza.

E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità di cui all'art. 93 c. 1° e 4° T.U.E.L.

Art. 10

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni per il periodo di durata del mandato elettivo; nelle more provvede direttamente il Sindaco sentiti i Consiglieri.

Art. 11

Nomine e designazioni di Consiglieri

Per la nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, provvede il Consiglio comunale, con voto segreto; si applicano gli artt. 42 c. 2 lett. m) e 50 c. 8 T.U.E.L.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato.

Il Consiglio, con voto palese, nomina il rappresentante che, ove non rifiuti la carica, entra immediatamente nelle relative funzioni; ove cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 12

Funzioni rappresentative

I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed alla Giunta Comunale.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio comunale - funzioni

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto nella prima seduta del nuovo Consiglio. Le sue funzioni, le prerogative e la sua sostituzione sono stabilite dallo Statuto.

Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.



Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione e può richiamare all'ordine i Consiglieri che hanno comportamenti disdicevoli o aggressivi nei confronti delle persone presenti. Concede ai Consiglieri la facoltà di intervenire per **due minuti** e decide, di volta in volta, la durata degli interventi che necessitano di maggiore tempo, con facoltà di allegare agli atti ulteriori dichiarazioni del Consigliere.

Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle regole anche nei confronti del pubblico, disponendo, se necessario, l'allontanamento dall'aula di chi disturba i lavori.

Nell'esercizio delle sue funzioni **può farsi assistere dalla forza pubblica** e si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Ha facoltà di richiamare il Consigliere che interviene senza il suo consenso o interrompa l'argomentare di altro Consigliere; ove il Consigliere richiamato non desista, il Presidente ha facoltà di farlo **allontanare dalla seduta** fino al termine della discussione dell'argomento.

Il Consigliere che, rientrato in seduta al successivo argomento, reiteri il proprio comportamento irrispettoso o indisciplinato nei confronti del Presidente o di altro Consigliere o del pubblico, può essere **definitivamente espulso** dalla seduta dal Presidente, con dichiarazione messa a verbale.

Il Presidente se lo ritenga necessario, può procedere a porte chiuse.

E' facoltà del Presidente disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Presidente pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

ADUNANZE

Art. 14

Convocazione del Consiglio e sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'Auditorium comunale "Libero Altobello" e nell'apposito emiciclo.

Il pubblico, nell'area ad esso riservata, segue i lavori con compostezza e silenzio.

Ove la sede consiliare non sia disponibile o ci siano motivi particolari o avvenimenti speciali ritenuti consoni a far tenere l'assemblea consiliare in altro sito, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, può stabilire che il Consiglio si tenga eccezionalmente fuori dalla sede comunale.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta la bandiera dello Stato e della Comunità Europea ed eventualmente quella della Regione Molise e del Comune.

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco e viene effettuata dal Presidente del Consiglio comunale.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, alla convocazione provvede il Sindaco o in successione il Vice Sindaco e gli Assessori.

Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Il Presidente del Consiglio comunale, o in sua vece il Sindaco, è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri che viene immediatamente registrata al protocollo dell'ente.

La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento da discutere all'ordine del giorno, in allegato uno schema di deliberazione; i documenti ed i pareri preventivi previsti dalla legge devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 15

Avvisi di convocazione

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi che possono essere fatti con uno dei seguenti modi:

- SMS, al numero di telefono dichiarato dal Consigliere;
- via E-mail con posta certificata all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal Consigliere;
- recapito da parte del Messo comunale ai Consiglieri personalmente, oppure nel loro domicilio dichiarato in Oratino ai fini della carica elettiva. In caso di assenza o impedimento del Messo comunale, il Sindaco può incaricare altro dipendente comunale o altra persona al recapito.

Ove il recapito non riesca e ove, entro un'ora dal tentativo di recapito, le successive ricerche non diano esito positivo, il recapito stesso si intende eseguito ad ogni effetto legale con l'affissione dell'avviso di convocazione all'ingresso del domicilio dichiarato dal Consigliere.

Di tale procedura, il Messo o l'Incaricato del recapito, ne farà relazione in calce all'avviso da restituire al Comune.

Gli avvisi, computando nel termine il giorno del recapito, sono consegnati:

- almeno 5 giorni prima dell'adunanza **ordinaria**,
- almeno 3 giorni prima dell'adunanza **straordinaria**;
- almeno 1 giorno prima dell'adunanza **straordinaria urgente** e per gli ordini aggiuntivi;

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi; nello stesso sono riportati gli argomenti da trattare all'ordine del giorno, con indicazione del tipo di adunanza.

Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi che lo giustificano.

Può essere indicata l'adunanza di seconda convocazione che deve svolgersi almeno 24 ore dopo quella prevista in prima convocazione.

Nessun argomento, al di fuori di quelli indicati nell'ordine del giorno, può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri.



Tale disposizione può essere derogata ove l'unanimità dei Consiglieri presenti decida diversamente.

Il Consigliere, ove presenti nella sala dell'adunanza, sana ogni eventuale riserva sulla procedura di convocazione; parimenti sana ogni sua riserva il Consigliere che non segnali, prima dell'apertura della seduta, il proprio reclamo al Presidente.

La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del proponente, in tempo utile per il deposito in Segreteria comunale.

La seduta può validamente avere inizio ove, entro 60 minuti dall'ora fissata, siano presenti la metà più uno dei Consiglieri assegnati ivi compreso il Sindaco o il numero previsto per la seconda convocazione ivi compreso il Sindaco.

Art. 16

Deposito degli atti

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.

In caso contrario, qualsiasi Consigliere potrà far rilevare tale mancanza e chiedere di sospendere l'esame della proposta di deliberazione sull'argomento.

I Consiglieri hanno diritto di consultare tali atti durante l'orario di apertura al pubblico della Segreteria comunale.

Art. 17

Regole generali

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi inerenti l'argomento in esame.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

Non è consentito offendere l'onorabilità di alcuno.

Art. 18

Adunanze di prima convocazione

Il Consiglio, in **prima convocazione**, può iniziare i lavori se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione e viene aperta con dichiarazione del Presidente appena accertato il numero legale dei presenti, eseguito dal Segretario Comunale, mediante appello nominale.

Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello.

Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.

Ove dall'appello risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da deliberare e ne viene dato atto a verbale, indicando i Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 19

Seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione, prevista nell'avviso di convocazione, fa seguito, per ogni argomento non deliberato iscritto all'ordine del giorno, alla prima, interrotta o non aperta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è di **seconda convocazione** per gli affari rimasti da trattare nella prima e le deliberazioni, escluse quelle in cui occorre la maggioranza qualificata, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente, escludendo dal computo il Sindaco.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere **aggiunti argomenti** che sono iscritti e trattati dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi prima dell'adunanza.

Art. 20

Adunanze a porte chiuse e aperte agli esterni

L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta a porte chiuse quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente, sospesa la discussione, procede a porte chiuse.

Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Il Presidente, prima di riaprire i lavori, dispone che le persone estranee escano dalla sala.

Durante le adunanze segrete possono restare in sala i componenti del Consiglio ed il Segretario verbalizzante, vincolati al segreto d'ufficio.



Quando si verificano particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentito il Sindaco, può convocare i Consiglieri comunali ad una **adunanza aperta** nella sede abituale o in altro luogo.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Il Presidente può consentire anche interventi di cittadini presenti.

Durante tali adunanze non è necessaria la presenza di un numero minimo di Consiglieri, non viene redatto un verbale e non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 21

Ordine della discussione

I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza; l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati ed effettuano il loro intervento parlando dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio, con facoltà di una unica replica.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri; ove avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto devono essere contenuti rispettivamente in due minuti, un minuto e mezzo minuto.

Il relatore svolge la relazione introduttiva.

Ogni componente, se chiamato in causa, ha diritto di replica, per pari tempo.

Il Presidente e il Sindaco, per opportuni chiarimenti, possono intervenire nella discussione ogni qualvolta lo ritengano utile.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 22

Trattazione degli argomenti e scioglimento seduta

Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno che può essere invertito per decisione del Presidente o, previa votazione in forma palese, su richiesta di un Consigliere.

La questione **pregiudiziale e sospensiva** è posta prima dell'inizio della discussione; al proponente replica un Consigliere di altro gruppo.

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Gli **emendamenti** si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono poi votati complessivamente.

Il Consiglio delibera solo su argomenti che risultano iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo la presenza di tutti i componenti in carica e tutti favorevoli ad inserire, durante la seduta stessa, altro punto da dibattere e deliberare.

Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza o dei quali si abbia avuto notizia nell'immediato.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo per quanto possibile che si alternino Consiglieri di gruppi diversi.

Costituisce **fatto personale** l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio con votazione palese, senza discussione.

Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale solo il Consigliere che lo hanno causato.

Al termine degli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara **sciolta la seduta**.

Art. 23

Votazioni

Il Consiglio comunale dopo la trattazione dell'argomento passa alla votazione.

La votazione non può aver luogo se in quel momento i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

I consiglieri comunali **votano** di norma in forma palese per alzata di mano.

Quando è iniziata la votazione, la stessa non può essere interrotta e non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami per le modalità della votazione in corso.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.



Dopo aver controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a **controprova**, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che vogliono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale debbono richiederlo formalmente al Segretario prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Alla votazione **per appello nominale** si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla proposta e del "no", contrario alla stessa.

Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono esprimendo il voto ad alta voce; il risultato delle votazioni, annotato a verbale, è riscontrato e proclamato dal Presidente.

Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende **approvata** quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno **la metà più uno dei votanti**. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di **parità di voti** la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta da parte del proponente.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nella stessa adunanza. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva".

Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli, specificando i nomi dei Consiglieri contrari o astenuti.

La votazione è **segreta** quando sia prescritta dalla legge o dallo Statuto e quando si tratti di valutare qualità delle persone. La votazione prevede l'attribuzione delle funzioni di scrutatori a tre Consiglieri designati dal Presidente e indicati nella delibera.

La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

La votazione viene effettuata a mezzo di schede come appresso:

- le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

- ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine consueto di scritturazione, dal primo in eccedenza. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto verbale. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Il Segretario indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nome votato. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione del Presidente.

Art. 24

Deliberazioni immediatamente eseguibili

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate, dopo la loro approvazione, immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti.

L'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro i termini fissati dalla legge.

Art. 25

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate in apertura della seduta.

L'**interrogazione** consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto stesso. Il Sindaco accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto sopra, può disporre che sia data risposta alla successiva seduta del Consiglio, nella quale se l'interrogante risulta assente, si intende come rinunciante all'interrogazione.

Ove l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.

L'**interpellanza** è una domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli assessori su questioni di rilievo o di carattere generale; trovano applicazione le norme sulle interrogazioni.

La **mozione** consiste in una proposta concreta di deliberazione o di voto su un argomento diretto a promuovere o impegnare l'attività del Comune; oppure per esprimere un giudizio sull'indirizzo dell'Amministrazione.



Le mozioni sono proposte per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da tenersi entro 20 giorni se sono sottoscritte da un quinto dei Consiglieri assegnati e contenga la domanda di convocazione consiliare.

Art. 26

Verbale e presa d'atto

Il verbale è il resoconto della discussione consiliare riportato nelle delibere trattate durante l'adunanza; nella seduta successiva, ove siano state a disposizione dei Consiglieri, il Consiglio ne prende atto.

Il Consiglio non è abilitato ad effettuare alcuna votazione su tali delibere; può solo prendere atto.

All'inizio della seduta il Presidente dà per lette tali delibere e chiede al Consiglio se vi siano osservazioni; ove non ci siano interventi, il Presidente ne dichiara la **presa d'atto** e chiude l'argomento.

Ove venga chiesta la **rettifica** o la **integrazione**, il Consigliere richiedente, senza alcuna possibilità di rientrare nel merito dell'argomento già deliberato, propone le proprie osservazioni.

Il Presidente interPELLA il Consiglio per conoscere se vi siano rilievi in proposito e chi è interessato può dichiarare a verbale il proprio intervento.

Se nessun Consigliere interviene, la modifica richiesta viene riportata nella delibera di presa d'atto.

Art. 27

Revoca e modifica di atti deliberativi

Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla **revoca, modifica, integrazione e sostituzione** delle delibere; in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze non valutati in precedenza.

In tal caso, nei provvedimenti del Consiglio Comunale deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino danni a terzi, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 28

Partecipazione del Segretario, funzionari e consulenti

Il Segretario Comunale o il Vice Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le proprie funzioni con facoltà di intervento; ove i predetti debbano astenersi o siano assenti, un Consigliere designato dal Presidente assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Segretario, ove richiesto, esprime il suo parere sugli argomenti in discussione e provvede alla redazione del resoconto della discussione e dell'andamento della seduta da riportare nella relativa deliberazione, completa dell'indicazione dei presenti e dei voti espressi su ogni proposta.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Qualora gli interessati intendano chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa devono fornirne copia firmata al Segretario, prima di darne lettura.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi pubblici rispetto ai terzi.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali o esterni, consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 29

Comportamento del pubblico

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quelle a porte chiuse e senza persone estranee. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere in silenzio.

Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervento da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza e avvalendosi della forza pubblica, disporre l'allontanamento dei soggetti che recano disturbo.

Quando nella sala si verificano disordini e risultino vani i richiami, il Presidente sospende la seduta e abbandona il seggio per il tempo necessario.

Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente può dichiarare chiusa la seduta, da riconvocarsi a termini di Regolamento.



I GRUPPI CONSILIARI

Art. 30

Costituzione e composizione

I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 Consiglieri. Ove una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, questi è capogruppo e gli sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, previo assenso del Capogruppo di nuova appartenenza.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire, nel rispetto del comma due, un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati. Il Sindaco può indire la Conferenza dei capigruppo per l'attività dell'amministrazione.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 31

Costituzione, composizione, presidenza e convocazione

Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

Il Consiglio Comunale può altresì costituire commissioni miste, quando previste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la consistenza numerica dei gruppi di maggioranza e di opposizione e sono nominati dal Consiglio con voto limitato ad un solo componente.

Alle Commissioni permanenti possono partecipare, con diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta Municipale competenti per materia. Alle sedute partecipano, se invitati dal Sindaco, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Il Presidente ed il Vicepresidente di ciascuna Commissione permanente sono i componenti eletti della Commissione che hanno ottenuto il più alto numero di voti. A parità di voti è preferito il consigliere più anziano di età.

Le commissioni che il Consiglio Comunale nomina per svolgere funzioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da Consiglieri appartenenti alla minoranza.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.

La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, il luogo della riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno 24 ore libere prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Entro lo stesso termine, la convocazione e l'ordine del giorno vengono comunicati al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione. Le riunioni possono essere calendarizzate su disposizione del Presidente.

Art. 32

Funzionamento e funzioni

La Commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti **la metà più uno** dei componenti.

Decorsi **sessanta minuti** dall'ora indicata nell'avviso convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara **deserta** l'adunanza.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della Comunità locale.

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le Commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.

I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente alla Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri necessari.



Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria se i suddetti pareri sono, in tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 33

Sedute

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente della commissione o, se richiesto dal Presidente, da un dipendente comunale designato dal Segretario comunale.

Spetta al servizio di segreteria, su indicazione del Segretario della commissione, organizzare la convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo.

Il Segretario redige il verbale delle adunanze, che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato con gli atti.

I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario comunale e depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, per la consulto dei Consiglieri.

Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

Art. 34

Commissioni di studio e consulte

Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti dei gruppi di maggioranza e minoranza, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio con delibera di costituzione della Commissione stessa.

Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro cui la Commissione deve operare e terminare i lavori.

Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 35

Abrogazioni

Sono abrogati i precedenti regolamenti inerenti il Funzionamento del Consiglio comunale e ove le disposizioni contenute in altri regolamenti vigenti risultino incompatibili con le norme del presente Regolamento, le stesse sono abrogate.

Art. 35

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

